

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE III CIVILE

R. G. E. n. 1923/07

Il G. E., dott. Giuseppe Fiengo, sciogliendo la riserva che precede;

rilevato che, con provvedimento in data 14.10.2013, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.10.2012, il giudice dell'esecuzione ha fissato l'udienza del giorno 11.02.2014 per la prima comparizione delle parti nell'instaurando giudizio di divisione, "con termine alla parte più diligente di 60 giorni prima dell'udienza per l'integrazione del contraddittorio mediante notifica di un atto di citazione e della presente ordinanza ai litisconsorti necessari di cui all'art. 784 c.c.";

rilevato che, secondo quanto emerso all'udienza che precede il giudizio di divisione endoesecutiva non è mai stato instaurato (circostanza risultante anche dall'attestazione di cancelleria -su supporto analogico- del 06.02.2020);


rilevato che all'udienza del 6.2.2020 sono state richiamate le dichiarazioni di rinuncia depositate da tutti i creditori fatta eccezione per l'intervenuto (nel 2019) Italiana Assicurazioni s.p.a. che ha chiesto la concessione di termine per l'instaurazione di giudizio di divisione anche richiamando il provvedimento reso in questa espropriazione in data 9.01.2015 dal G. E., dott. Piscopo;

ritenuto che la mancata instaurazione del giudizio di divisione comporti estinzione della procedura esecutiva in relazione al bene pignorato per la sola quota del debitore esecutato (essendo venuto meno il giudizio attraverso il quale sostituire -quale oggetto del pignoramento- una somma di denaro alla quota del bene nella titolarità dell'esecutato);

ritenuto che non sia possibile accogliere l'istanza di Italiana Assicurazioni s.p.a., atteso che, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. *"Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche di ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato"*;

rilevato che, secondo quanto condivisibilmente statuito da Cass. 1064/05, *"la proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori, tuttavia, è consentita dall'art. 154 c.p.c., soltanto prima della loro scadenza ed il loro decorso senza la presentazione di un'istanza di proroga ha, pertanto, gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività (...). Ciò perché, diversamente argomentando, non solo si violerebbe il disposto normativo, ma si lascerebbe la parte interessata arbitra di decidere del corso temporale del procedimento, in contrasto con l'intenzione manifestata dal legislatore nel subordinare anche la possibilità di ottenere un'ulteriore proroga alla concorrenza di motivi particolarmente gravi, e le si consentirebbe di procrastinare ad libitum il tempo stabilito per il verificarsi dell'effetto preclusivo voluto dalla legge"*;

rilevato che non risulta, prima della scadenza del termine per l'iscrizione a ruolo del giudizio di divisione endoesecutiva, richiesta alcuna proroga del termine per l'instaurazione di tale giudizio;



ritenuto pertanto che debba, alla luce di quanto sopra osservato, dichiararsi l'estinzione della presente procedura in data antecedente rispetto all'intervento di Italiana Assicurazioni s.p.a.;

ritenuto del resto inconferente il richiamo (da parte di Italiana Assicurazioni s.p.a.) del provvedimento emesso dal G. E. il 09.01.2015, in quanto provvedimento interlocutorio nel quale, tra l'altro, non si fa alcun riferimento alla mancata introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva (ma, solo, al fatto che "è stato disposto il giudizio di esecuzione") e ritenuto che la scelta di tale creditore di intervenire nella presente procedura (in luogo di procedere ad autonomo pignoramento) comporti assunzione del rischio del venir meno del pignoramento;

dichiara estinta la presente procedura;

dispone sia annotata di cancellazione la trascrizione del seguente pignoramento:

- preso presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio di Milano 1, presentazione n. 28 del 30.03.2009, r. g. n. 15613, r. p. 9754, trascritto contro PONZONI PIER LUIGI ed avente ad oggetto, per la quota della metà, la proprietà del bene censito al NCEU del Comune di Milano al F. 437, p. 81, s. 730;

riserva l'emissione dell'ordine di cancellazione della ulteriore trascrizione del pignoramento all'esito del deposito (analogico –stante la non visibilità telematica del presente fascicolo da parte di questo giudice) della relativa nota di trascrizione.

Si comunichi anche a Italiana Assicurazioni s.p.a.

Milano, il 20.02.2020.

Il G. E.
dott. Giuseppe Fiengo

